



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

Linee Guida per la compilazione dei quadri della SUA CDS - A.A 2018/2019

(I parte – quadri in scadenza al 23/02/2018)

A cura di:
Ufficio Qualità e Valutazione
Presidio di Qualità

1

Nota introduttiva

Il presente documento è stato elaborato al fine di accompagnare i CdS durante la fase di compilazione della scheda SUA-CDS per l'A.A 2018/2019 e tiene conto delle indicazioni fornite dal CUN il 9/11/2017, aggiornate il 15/12/2017, di cui alle **Linee Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l'A.A. 2018/2019** e delle Linee Guida ANVUR per l'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari emanate il 10 agosto 2017, oltre che del vigente contesto normativo.


Le indicazioni operative della banca dati SUA-CdS 2018/2019 sono state rese note dal MIUR il 4/12/2017 mediante pubblicazione del D.M. 935 del 29/11/2017 e del D.D. 952 del 4/12/2017. In essi vengono fissate le seguenti scadenze:

Tipologia	Corsi di studio di nuova istituzione	Corsi di studio già accreditati
Ordinamento didattico (parte ordinamentale della scheda SUA-CdS)	Presentazione entro il 19/01/2018	Modifica entro il 23/02/2018
Scheda SUA-CdS (parte informativa della scheda SUA-CdS)	Presentazione entro il 09/03/2018	Modifica entro il 01/06/2018

2

In questo documento saranno considerati i quadri che, se modificati, sono da considerarsi modifiche di ordinamento didattico (RAD) e pertanto sottoposti al preventivo parere del CUN ed eventualmente dell'ANVUR. Si riportano di seguito i quadri in questione:

Sezione	Descrizione	Quadro
Informazioni	Denominazione del corso - Lingua in cui si tiene il corso - Corsi interateneo	
A - Obiettivi della formazione	Consultazioni con le organizzazioni rappresentative, a livello nazionale e internazionale, della produzione di beni e servizi e delle professioni (istituzione del corso)	A1.a
	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	A2.a
	Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)	A2.b
	Conoscenze richieste per l'accesso	A3.a
	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	A4.a
	Conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione: sintesi	A4.b.1
	Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento	A4.c
	Caratteristiche della prova finale	A5.a
F - Attività formative	Quadro delle attività formative	F

Il simbolo  è riportato a fianco dei campi la cui variazione comporta una modifica di ordinamento didattico.

Le presenti Linee Guida sono state predisposte in vista delle scadenze sulle modifiche degli ordinamenti (RAD) della scheda SUA (dei CdS già accreditati) tenendo conto dei requisiti di accreditamento cui questo Ateneo ed i CdS saranno chiamati a rispondere. I requisiti di accreditamento pongono particolare enfasi sulla coerenza fra gli esiti dei monitoraggi e le azioni correttive individuate in fase di programmazione. Il Presidio di Qualità dunque raccomanda di inserire nella parte ordinamentale le riflessioni maturate dai CdS (a valle dei meccanismi di autovalutazione e dei rapporti di riesame, ora di monitoraggio con gli indicatori ANVUR recenti, ed in generale delle indicazioni delle degli anni precedenti). Tra i quadri in scadenza soggetti a modifiche di ordinamento (elencati nel documento allegato) deve essere ben rappresentato lo sforzo fatto per integrare l'attività di monitoraggio con quelle di programmazione strategica. Più in generale, il Presidio ricorda alcune raccomandazioni per la compilazione della scheda SUA già emerse in analisi precedenti:

- Descrivere in maniera più articolata gli elementi distintivi dell'Offerta Formativa proposta rispetto agli altri corsi (sia dello stesso Ateneo che dell'area geografica di riferimento);
- Descrivere il processo formativo coerentemente agli indicatori di Dublino (che si allegano);
- Descrivere come si inseriscono coerentemente nel percorso formativo tutte le attività didattiche, inclusi i tirocini, i laboratori (se presenti), ed il respiro internazionale (se appropriato).

I CdS che intendono apportare modifiche agli ordinamenti didattici sono invitati a formulare richiesta di abilitazione alla scrittura all'U.O. "Supporto alla Offerta Formativa" (zuzolo@unisannio.it). Si ricorda che le proposte di modifica di ordinamento vanno caricate nella banca dati della SUA CDS e che i suoi contenuti devono essere **approvati dagli Organi didattici e dipartimentali e trasmessi all'U.O Supporto all'Offerta Formativa entro il 2 febbraio 2018**. Le proposte saranno sottoposte ai competenti Organi di Governo per la definitiva approvazione e trasmesse, entro il 23 febbraio 2018 al Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

INDICAZIONI OPERATIVE

Sono abilitati alla scrittura dei quadri in scadenza al 23/02/2018 i soli Presidenti dei CdS che ne abbiano fatto richiesta all'U.O. "Supporto all'Offerta Formativa" all'indirizzo zuzolo@unisannio.it. Il Presidente del CdS potrà delegare un'altra persona alla scrittura, in tal caso sarà necessario comunicare il nominativo all'ufficio preposto con le stesse modalità sopra riportate, la delega comporterà l'abilitazione in sola lettura al Presidente del CdS. Si precisa che si è già proceduto ad abilitare in lettura i Referenti amministrativi, individuati dai dipartimenti (SAD), sulle SUA CDS di propria competenza.

I presidenti dei CdS non interessati a modifiche di ordinamento sono stati abilitati alla sola visualizzazione dei contenuti riportati nella Scheda SUA CDS dell'A.A precedente.

Per visualizzare la scheda è necessario accedere al sito riservato ai docenti <https://loginmiur.cineca.it>.

Si consiglia, nel rispetto delle scadenze previste, di **iniziare l'inserimento dei dati partendo dalla sezione "Amministrazione"**, in quanto la sezione "Qualità", per una parte dei campi, si compila automaticamente al completamento delle informazioni inserite nella sezione "Amministrazione".

SEZIONE AMMINISTRAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO

Rappresentazione grafica della sezione INFORMAZIONI

QUALITÀ

AMMINISTRAZIONE

Informazioni

Altre Informazioni

Offerta didattica programmata

Offerta didattica erogata

Attività Formative
Ordinamento didattico

Informazioni generali sul Corso di Studi

Corsi Interateneo
RD

Referenti e Strutture

Docenti di Riferimento

Rappresentanti Studenti

Gruppo di gestione AQ

Tutor

Programmazione degli accessi

Sedi del Corso

Eventuali Curriculum

4

1) Nome del corso, in italiano e in inglese

Indicazioni del CUN

Il legislatore richiede che ogni ordinamento didattico determini la denominazione del corso di studio, tenendo conto che tale denominazione costituisce il primo mezzo con cui il corso si presenta all'esterno, per cui è importante che sia rappresentativa dell'effettivo contenuto del corso. Il nome del corso deve essere coerente con gli obiettivi formativi indicati e la classe di appartenenza del corso. Non deve essere in alcun modo fuorviante per gli studenti; in particolare, non deve fare riferimento ad aspetti poi trattati solo marginalmente nel corso e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti ad altre classi. Il nome deve rappresentare il corso nel suo complesso, senza fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi; inoltre non deve contenere indicazioni pleonastiche quali "laurea in" o "laurea magistrale in". Devono essere inserite sia la versione italiana sia la versione inglese del nome del corso. Le due versioni devono corrispondersi esattamente, e l'Ateneo può indifferentemente usare l'una o l'altra (o entrambe) per riferirsi al corso.

Il CdS ha la possibilità di scegliere quale nome, fra quello in italiano e quello in inglese, sarà usato per riferirsi al corso nei documenti ufficiali.

- ❖ **Suggerimenti del Presidio di Qualità:** Si suggerisce di selezionare quale nome del corso visibile su University il nome in italiano.

2) Lingua in cui si tiene il corso

Indicazioni del CUN

In questo campo deve essere indicata la lingua (o le lingue) in cui è tenuto il corso. Il corso è internazionale, ai sensi dei DD.MM. 635/2016, 987/2016, della successiva nota ministeriale n. 13987/2017 e dal D.M. 935/17.

Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un corso prevede più curricula, di cui almeno uno in italiano e almeno uno contenente insegnamenti obbligatori offerti esclusivamente in lingua inglese, è possibile indicare che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun curriculum, è necessario indicare che il corso è tenuto in italiano.

Ai sensi dei DD.MM. 635/2016, 987/2016 e 935/2017, i corsi di studio che possono essere dichiarati internazionali sono i seguenti:

- *corsi interateneo con Atenei stranieri al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo;*
- *corsi di studio erogati in lingua straniera in cui almeno il 10% (media nel triennio) degli studenti iscritti abbia titolo d'accesso conseguito all'estero ed i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche;*
- *corsi di laurea magistrale con la partecipazione di università italiane, selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020" Azione Centralizzata Chiave 1;*
- *corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero.*

3) Eventuale indirizzo Internet del corso di laurea

Occorre prestare particolare attenzione alla verifica e all'eventuale aggiornamento dell'indirizzo internet del corso di studio.

4) Tasse

Per tale campo è possibile fare riferimento al seguente sito web <http://www.unisannio.it/it/studente/studente-iscritto/tasse-di-iscrizione>.

3) Modalità di svolgimento

Indicazioni del CUN

In questo riquadro occorre specificare la modalità di erogazione del corso (convenzionale, in modalità mista, prevalentemente a distanza, integralmente a distanza). I corsi di studio afferenti a classi che prevedono particolari attività pratiche e di tirocinio o che prevedono la frequenza di laboratori ad alta specializzazione possono essere istituiti solo in modalità convenzionale o mista. I corsi con una replica offerta integralmente o prevalentemente a distanza sono considerati come

due corsi separati, uno offerto in modalità convenzionale o mista e l'altro in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, ciascuno con un proprio ordinamento didattico e i propri requisiti di accreditamento.

La modalità **“convenzionale”** va scelta quando non più del 10% dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; *ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più del 10% dei crediti erogati in modalità telematica.*

La modalità **“mista”** va indicata quando più del 10% ma meno dei 2/3 delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; *ciò significa che gli studenti potranno avere più del 10% dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei 2/3 dei crediti erogati in modalità telematica.*

La modalità **“prevalentemente a distanza”** va scelta quando più dei 2/3 ma meno del 100% delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica.

La modalità **“integralmente a distanza”** va indicata quando tutte le attività formative del corso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali; *ciò significa che gli studenti possono avere più dei 2/3 dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo integralmente erogato in modalità telematica. Infine, la modalità “integralmente a distanza” va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali.*

I corsi di studio, afferenti a qualsiasi classe, che per il conseguimento degli obiettivi formativi specifici richiedono attività pratiche o tirocini o attività sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi necessariamente in presenza non possono essere erogati in modalità interamente a distanza; inoltre il CUN potrà dare parere favorevole all'erogazione in modalità prevalentemente a distanza solo qualora l'ordinamento didattico sia accompagnato da dichiarazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo o da convenzioni con qualificati enti esterni che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture interne o esterne adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.

6

CORSI INTERATENEO

Indicazioni del CUN

Un corso di studio si dice “interateneo” quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che, anche a turno, si occupa della gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano, altresì, sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; **è necessario prevedere il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo.**

I corsi interateneo con Atenei stranieri, che quindi prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, sono a carattere internazionale.

In caso di corso interateneo, deve essere inserita in banca-dati la convenzione che regola, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso tra gli Atenei coinvolti.

Un corso di studio erogato integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedano il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di

studio rilasciato da Atenei stranieri, non è un corso interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite nel presente quadro, ma nel quadro B5 della scheda SUA-CdS. Inoltre, corsi che non sono interateneo con Atenei stranieri possono comunque essere a carattere internazionale, ai sensi dei DD.MM. 635/2016 e 935/2017, se almeno il 20% degli studenti iscritti ha acquisito all'estero una quota minima di 12 CFU (media nell'ultimo triennio).

- ❖ **Suggerimenti del Presidio di Qualità:** Si suggerisce di confrontarsi con il delegato alla Cooperazione Internazionale, prof.ssa Lorella Canzoniero, e con gli uffici preposti per verificare, attraverso le convenzioni stipulate, se il CdS può essere considerato "corso Internazionale".

Rappresentazione grafica della Sezione F

QUALITÀ		AMMINISTRAZIONE	
Informazioni	Altre Informazioni	Offerta didattica programmata	Offerta didattica erogata
SEZIONE F Attività Formative Ordinamento didattico			
Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curricula della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.			
▶	Raggruppamento settori		
▶	Attività di base RAD		
▶	Attività caratterizzanti RAD		
▶	Attività affini RAD		
▶	Altre attività RAD		
▶	Riepilogo CFU RAD		
▶	Comunicazioni dell'ateneo al CUN RAD		
▶	Note relative alle attività di base RAD		
▶	Note relative alle altre attività RAD		
▶	Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini RAD		
▶	Note relative alle attività caratterizzanti RAD		

I dati presenti in questa sezione costituiscono l'ordinamento didattico, relativamente al quadro delle attività formative. Di seguito si riportano gli aspetti che richiedono una maggiore attenzione:

1. Parcellizzazione degli insegnamenti

Indicazioni del CUN

Il legislatore vuole evitare che un corso di studio contenga un numero eccessivo di attività formative, al fine di non aumentare in modo eccessivo il carico di lavoro degli studenti. Per questo motivo ha posto un limite massimo al numero di esami (relativi alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative) che un corso di studio può avere; la normativa in vigore prevede un numero massimo di **20 esami per le lauree triennali e un numero massimo di 12 esami per le lauree magistrali di durata biennale**, considerando che devono essere conteggiati gli insegnamenti obbligatori di TAF A, B e C e che le attività formative a scelta (TAF D) valgono 1, mentre non devono essere conteggiati prova finale, lingua straniera e tirocinio (TAF E e F).

Nelle **lauree magistrali a ciclo unico**, di durata normale di **5** o 6 anni, il numero massimo degli esami è fissato, rispettivamente, in **30** e 36.

Inoltre, è stata determinata una dimensione minima (in crediti) per ciascun modulo di ogni attività formativa di base, caratterizzante e affine o integrativa. Per l'esattezza si è stabilito che:

- **a ciascun modulo di un'attività formativa di base o caratterizzante corrispondano non meno di 6 crediti;**
- **a ciascun modulo di un'attività formativa affine o integrativa corrispondano non meno di 5 crediti.**

Il legislatore ha anche previsto alcune eccezioni. Tale limitazione infatti non si applica:

- alle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni Sanitarie;
- negli ambiti in cui il valore minimo previsto dalla classe sia maggiore di 0 ma minore di 6;
- nei corsi di studio interateneo con un ateneo straniero che prevedono il rilascio di un titolo doppio, multiplo o congiunto;
- nei corsi di studio selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma "Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata chiave 1" (o corsi di laurea o laurea magistrale che avevano ricevuto un simile cofinanziamento all'interno del programma "Erasmus mundus") fino al termine della partecipazione a detto programma.

Inoltre, ciascun Ateneo, con **delibera motivata dell'organo competente (Senato Accademico)**, può ammettere per determinati corsi di studio che ad attività formative (o loro moduli coordinati) di base o caratterizzanti corrispondano 5 crediti, e che ad attività formative affini o integrative (o loro moduli coordinati) corrispondano meno di 5 crediti.

Pertanto, tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun ambito di base o caratterizzante deve essere pari a 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell'organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività formative di base o nelle note alle attività formative caratterizzanti gli estremi della deliberazione.

Analogamente, tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun gruppo (ove previsti) di attività formative affini o integrative deve essere pari a 0 o almeno 5. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 5. Il valore di 5 può essere abbassato a seguito di delibera dell'organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività formative affini o integrative gli estremi della delibera.

- ❖ **Suggerimenti del Presidio:** Al fine di evitare una onerosa motivazione necessaria a giustificare la parcellizzazione di insegnamenti si suggerisce di non definire attività formative (o moduli coordinati) con un numero di crediti inferiore a 5.

2. Realizzabilità complessiva della tabella delle attività formative (massimi e minimi)

Indicazioni del CUN

Per permettere una giusta flessibilità nella costruzione di curricula all'interno di un corso di studio, è possibile assegnare a ciascun ambito (o gruppo di attività formative) un intervallo di crediti variabile da un minimo ad un massimo. In fase di preparazione della didattica

programmata, a ciascun ambito di ogni curriculum dovrà poi corrispondere un determinato numero intero di crediti; tuttavia curricula diversi possono assegnare allo stesso ambito numeri diversi di crediti, purché contenuti negli intervalli indicati in ordinamento didattico e purché la somma totale dei crediti coincida esattamente con il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo (180 per le lauree, 120 per le lauree magistrali biennali e, rispettivamente, 300 o 360 per le lauree magistrali a ciclo unico da 5 o 6 anni).

Quest'ultima osservazione ha due conseguenze immediate sulla scrittura degli ordinamenti:

- la somma dei minimi degli intervalli deve essere minore o uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo; si intende che se la somma dei minimi è esattamente uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo, allora in tutti gli ambiti il massimo deve coincidere con il minimo, cioè i crediti di ciascun ambito devono essere fissati senza possibilità di variazione;
- la somma del massimo di un intervallo in un ambito (o gruppo di attività formative) con i minimi delle altre attività formative non può superare il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo, in quanto altrimenti quel massimo non sarebbe mai realizzabile in alcun percorso all'interno di quel corso di studio.

Nella progettazione di un corso di studio conviene definire preventivamente quali siano i curricula (didattica programmata) che si intendono offrire, e solo dopo definire gli intervalli da inserire in ordinamento didattico, in modo da avere la certezza che l'ordinamento didattico permetta di contenere il progetto formativo desiderato, evitando percorsi irrealizzabili.

Se l'ordinamento didattico contiene degli intervalli di crediti, occorre verificare che sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo.

Inoltre, se si modifica un ordinamento didattico aumentando un minimo o un massimo in un intervallo, bisogna verificare che la condizione precedente continui ad essere soddisfatta.

Un modo per effettuare queste verifiche consiste nel controllare che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se in una laurea triennale X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento didattico non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore agli 8 crediti ($180-172=8$). Nell'applicare questa regola bisogna però fare attenzione che in alcuni casi la somma dei minimi degli ambiti delle attività formative di base (o delle attività formative caratterizzanti o delle attività formative affini) è minore del minimo di crediti delle attività formative di base (o caratterizzanti o affini) considerate nel loro complesso. Se ciò accade, prima di effettuare la suddetta verifica, all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di tali attività formative bisogna sottrarre la differenza fra il minimo assegnato a tali attività formative nel loro complesso e la somma dei minimi degli ambiti in quelle attività formative.

Continuando con l'esempio precedente, se la somma dei minimi negli ambiti delle attività formative di base nella laurea triennale X è 40, ma il numero minimo di crediti assegnato alle attività formative di base nel loro complesso è 45, allora all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di base va sottratto 5 (ossia $45-40$), per cui un intervallo di ampiezza originale 12 (e quindi apparentemente non realizzabile) va considerato di ampiezza 7 ($12-5=7$), e pertanto è realizzabile.

3. Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività formative)

Indicazioni del CUN

Nell'utilizzare gli intervalli di crediti bisogna fare attenzione a non rendere eccessivamente indeterminato il percorso formativo, evitando di usare intervalli così ampi da rendere poco

leggibile l'ordinamento didattico e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. Eventuali eccezioni, per esempio dovute a curricula che si differenziano per la prevalenza di specifici ambiti di attività formative caratterizzanti, sono ammissibili, ma devono essere validamente motivate nelle note alle relative attività formative, con argomentazioni chiaramente rispecchiate nella descrizione degli obiettivi formativi specifici e del percorso formativo. Inoltre, è possibile indicare un numero minimo di crediti riservato al complesso di una tipologia di attività maggiore della somma dei minimi degli ambiti di quella attività.

Di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Una tipica eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività formative caratterizzanti. In tal caso è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività formative caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività formative caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti. Altre eccezioni devono essere fortemente motivate con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.

- ❖ *Suggerimenti del Presidio:* Si raccomanda di utilizzare lo strumento delle "note" alle relative attività formative per comunicare le motivazioni delle eventuali eccezioni.

4. Coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali

Indicazioni del CUN

La tabella delle attività formative è la parte dell'ordinamento didattico in cui si esplicita come si vogliono raggiungere gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, e come si vogliono preparare gli studenti ad inserirsi negli sbocchi professionali previsti per il corso di studio. Occorre quindi che ci sia una **chiara corrispondenza fra quanto dichiarato nella parte testuale dell'ordinamento didattico (compresa la denominazione del corso), ovvero nei quadri A2.a, A4.a, A4.b e A4.c, e i settori scientifico-disciplinari inseriti nella tabella delle attività formative e il numero di crediti ad essi assegnati.**

Nel predisporre la tabella delle attività formative occorre **assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori scientifico-disciplinari) un numero di crediti congruo alla valenza attribuitale negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo.** Qualora si evinca che un settore (o gruppo di settori scientifico-disciplinari) sia rilevante per un curriculum ma non per altri curricula, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.

Analogamente, occorre **assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per preparare agli sbocchi professionali indicati, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori scientifico-disciplinari) un numero di crediti congruo.** In particolare, **se uno sbocco professionale richiede una preparazione specifica in determinati settori scientifico-disciplinari, a quei settori scientifico-disciplinari deve essere attribuito un numero significativo di crediti.** Se curricula diversi preparano a figure professionali diverse, questo deve essere indicato nella parte dell'ordinamento didattico relativa agli sbocchi professionali, e in tal caso la tabella delle attività formative può riflettere questa situazione tramite l'uso di intervalli di crediti.

5. Inserimento nelle attività formative di base o caratterizzanti di settori scientifico-disciplinari non previsti dalle classi

Indicazioni del CUN

I DD.MM. 635/16 e 987/2016 hanno introdotto la possibilità, per un numero limitato di nuovi corsi di studio e per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, di utilizzare negli ambiti relativi alle attività formative di base o caratterizzanti ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle delle classi di corso di studio, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale sentito il CUN. Sono comunque esclusi da questa possibilità i corsi di studio interclasse e i corsi di studio afferenti, in particolare, alle seguenti classi: L-17 Scienze dell'architettura, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LMG/01 Giurisprudenza.

L'introduzione dei succitati settori scientifico - disciplinari deve essere chiaramente motivata, nelle note alle attività formative di base o caratterizzanti, facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del corso di studio (in particolare alla sua eventuale natura professionalizzante ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 987/2016, come modificato dal D.M. 935/2017) che rendono indispensabile l'introduzione di tali settori scientifico-disciplinari fra le attività formative di base o caratterizzanti e non fra le attività formative affini o integrative. Inoltre, in ciascun ambito in cui si prevede l'inserimento di nuovi settori scientifico-disciplinari è necessario indicare l'intervallo di crediti che si vogliono dedicare ai settori scientifico-disciplinari previsti dalla classe in quell'ambito, in modo da garantire il mantenimento all'interno del corso di studio dei settori scientifico-disciplinari necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe. In ogni caso, per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe e ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

Come detto, la succitata possibilità è offerta solo ai corsi di studio di nuova istituzione.

6. Presenza di tutti i settori scientifico-disciplinari MAT o FIS nelle attività formative di base della classe di laurea

Indicazioni del CUN

Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 o FIS/01 - FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche, come indicato nelle declaratorie dei settori scientifico - disciplinari stessi. Ad esempio, un docente afferente a un qualsiasi settore MAT responsabile in un determinato corso di laurea di un'attività formativa in un qualsiasi settore MAT, anche diverso dal proprio, può essere indicato come docente di riferimento per il corso di laurea.

Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 o FIS/01 - FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, tali settori scientifico-disciplinari devono essere tutti inseriti nelle attività formative di base di ogni corso di laurea in quella classe.

7. Presenza di almeno tre ambiti nella attività formative caratterizzanti della classe di laurea

Indicazioni del CUN

Qualora nella classe del corso di studio siano indicati per le attività formative caratterizzanti più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, per realizzare gli obiettivi formativi della classe è necessario che sia riservato un numero adeguato di crediti ad almeno tre di questi ambiti.

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, è necessario assegnare un numero minimo maggiore di zero di crediti ad almeno tre ambiti delle attività formative caratterizzanti.

8. Equilibrio fra crediti assegnati alle attività formative affini o integrative e crediti assegnati alle attività formative caratterizzanti

Indicazioni del CUN

La norma prevede che ciascun corso di studio assegni un numero congruo di crediti (almeno 18 per le lauree, almeno 12 per le lauree magistrali) ad attività formative affini o integrative, in modo che allo studente sia assicurata una formazione culturalmente ampia, che tenga presente anche le culture di contesto e la formazione interdisciplinare. Del resto, la parte sostanziale del corso di studio è contenuta nelle attività formative caratterizzanti; di conseguenza, non è corretto destinare alle attività formative affini o integrative più crediti di quanti siano destinati alle attività formative caratterizzanti; eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studio. In particolare, corsi di laurea triennale a orientamento professionale possono eccepire a questa indicazione.

Alle attività formative affini o integrative devono quindi essere destinati, come scritto in precedenza, almeno 18 crediti nei corsi di laurea e almeno 12 crediti nei corsi di laurea magistrale.

9. Settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti inseriti fra le attività formative affini o integrative

Indicazioni del CUN

La normativa permette l'indicazione nelle attività formative affini o integrative di settori scientifico-disciplinari indicati nella classe del corso di studio fra le attività formative di base o caratterizzanti; tale indicazione deve essere però esplicitamente motivata, e occorre evitare che le attività formative affini o integrative si riducano ad una mera estensione delle attività formative di base o caratterizzanti, disattendendo il significato a loro dato dal legislatore.

Di norma conviene evitare, soprattutto nei corsi di laurea, l'inserimento nelle attività formative affini o integrative di settori scientifico-disciplinari presenti fra le attività formative di base o caratterizzanti della classe del corso di studio; soprattutto occorre, se possibile, evitare l'inserimento di settori scientifico-disciplinari già inseriti nelle attività formative di base o caratterizzanti dell'ordinamento didattico del corso di studio. In caso non sia possibile evitarlo, è indispensabile motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi di settori scientifico-disciplinari, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori scientifico-disciplinari già inseriti nel proprio ordinamento didattico tra quelli di base e/o caratterizzanti. Le motivazioni devono in particolare indicare le ragioni per cui le attività

formative che si intendono attivare in quel settore non possono essere considerate caratterizzanti. Principalmente nei corsi di laurea magistrale, è possibile segnalare la presenza di settori scientifico-disciplinari che sono caratterizzanti per alcuni curricula mentre sono integrativi per altri curricula; occorre però limitare il numero di crediti assegnati per questo scopo, perché potrebbe essere possibile raggiungere lo stesso obiettivo utilizzando gli intervalli di crediti nelle attività formative caratterizzanti. In ogni caso, se nelle attività formative affini o integrative compaiono settori scientifico-disciplinari già inseriti nell'ordinamento didattico fra le attività formative di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano anche settori scientifico-disciplinari che non lo sono, e che nelle note alle attività formative affini sia inserita la frase "Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa programmata saranno tali da consentire agli studenti interessati di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un adeguato numero di crediti in settori scientifico-disciplinari affini e integrativi che non siano già caratterizzanti."

10. Numero e tipologia di settori scientifico-disciplinari indicati fra le attività formative affini o integrative

Indicazioni del CUN

Le attività formative affini o integrative servono ad ampliare l'alveo delle discipline con cui mettere in contatto lo studente durante il corso di studio; non bisogna però dimenticare che tali attività devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e con il percorso formativo del corso. Di conseguenza, benché la normativa non limiti esplicitamente il numero o la tipologia dei settori scientifico-disciplinari inseribili fra le attività formative affini o integrative, occorre comunque che sia chiara la relazione fra i settori scientifico-disciplinari inseriti e gli obiettivi formativi del corso di studio. Viceversa, se uno o più settori scientifico-disciplinari si ritengono indispensabili per la preparazione di qualsiasi studente del corso, è conveniente separare questi settori scientifico-disciplinari dagli altri usando la possibilità di creare, all'interno delle attività formative affini o integrative, dei gruppi di settori scientifico-disciplinari a cui attribuire crediti.

Pertanto, i settori scientifico-disciplinari inseriti nelle attività formative affini o integrative devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio. Inoltre, di norma occorre evitare di avere liste troppo lunghe di settori scientifico-disciplinari, in modo da non introdurre un'eccessiva indeterminatezza nel percorso formativo. Qualora curricula diversi richiedano settori scientifico-disciplinari affini diversi, si consiglia di evidenziarlo creando, all'interno delle attività formative affini o integrative, dei gruppi di settori scientifico-disciplinari a cui attribuire intervalli di crediti. La creazione dei gruppi di settori scientifico-disciplinari può essere utile anche per sottolineare l'esistenza di attività formative affini (per esempio di carattere linguistico o informatico) obbligatorie per tutti gli studenti, indicando esplicitamente il numero di crediti obbligatoriamente destinati a questo specifico settore. Viceversa, i gruppi possono essere utili anche per mostrare quando il percorso formativo prevede che lo studente effettui delle scelte in diverse rose di insegnamenti in settori scientifico-disciplinari non di base o caratterizzanti.

La nuova normativa riguardante la formazione degli insegnanti prevede, per la partecipazione al concorso per l'accesso al percorso FIT, l'acquisizione di 24 CFU in materie antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Corsi di studio che intendano permettere ai loro studenti l'acquisizione di almeno parte di questi 24 CFU all'interno del percorso curricolare, possono inserire tra le attività formative affini o integrative opportuni settori scientifico-disciplinari M-PED, M-PSI o M-DEA o altri relativi alle metodologie e

tecnologie didattiche, indicando nelle note alle attività formative affini o integrative, come motivazione, la preparazione all'insegnamento.

11. Numero di crediti assegnato alle attività formative a scelta dello studente

Indicazioni del CUN

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree e di 8 CFU per le lauree magistrali. La norma tutela, altresì, l'autonomia della scelta da parte degli studenti ai quali è data libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle attività formative di base e caratterizzanti.

Ferma restando l'inammissibilità di interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare relativamente all'autonomia degli studenti per quanto riguarda la programmazione delle attività formative a scelta, **per evitare di perdere la coerenza del progetto formativo si raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività formative a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali.**

Le lauree magistrali che vogliono permettere ai propri studenti l'acquisizione curriculare di almeno parte dei **24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche richiesti per l'accesso ai percorsi FIT per la formazione degli insegnanti possono avere fino a 18 CFU di crediti assegnati alle attività formative a scelta dello studente, indicando tale motivazione nelle note alle altre attività.** Eventuali altre eccezioni devono essere fortemente motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studio oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con atenei stranieri. In particolare, **le attività formative a scelta dello studente non devono essere usate per attività che lo studente deve obbligatoriamente scegliere all'interno di liste predeterminate di insegnamenti**, per esempio legate a curricula; tali attività devono essere invece inserite fra le attività formative affini o fra le attività formative caratterizzanti, usando ove necessario gli intervalli di crediti o (per le attività formative affini) la creazione di gruppi di settori scientifico-disciplinari.

12. Tipologia di attività formative a scelta dello studente

Indicazioni del CUN

La norma stabilisce che l'unico vincolo posto alle attività formative autonomamente scelte dallo studente sia la coerenza con il progetto formativo, laddove per attività formativa si intenda ogni attività organizzata o prevista dagli Atenei che assicuri la formazione culturale e professionale degli studenti. I regolamenti didattici di Ateneo devono assicurare la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti. Il complesso delle disposizioni normative in merito alle attività formative a scelta dello studente è inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione.

Si raccomanda, quindi, di consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e dovrà quindi essere valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle

motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo. **Il corso di studio può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso;** in particolare possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.

13. Numero di crediti attribuibile alla prova finale

Indicazioni del CUN

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere anche attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. In particolare, si riconosce alla prova finale della laurea il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza tuttavia richiederne una particolare originalità; la prova finale della laurea magistrale deve invece prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

I CFU attribuiti alla prova finale devono essere misurati sul tempo effettivamente necessario alla sua preparazione. Inoltre occorre che il numero di CFU indicato per la prova finale sia congruo al ruolo formativo assegnatole negli obiettivi formativi. In particolare, **il numero di CFU per la prova finale di un corso di laurea, di norma, non deve essere inferiore a 3; alla prova finale di una laurea magistrale andrà invece attribuito un numero di CFU notevolmente superiore.**

Qualora parte del lavoro di preparazione della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, è possibile attribuire a quest'ultima attività parte dei crediti che sarebbero stati altrimenti attribuiti alla prova finale. Questo dev'essere però esplicitamente indicato nella descrizione della prova finale e nelle note alle altre attività.

14. Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico

Indicazioni del CUN

Per conseguire la laurea lo studente deve conoscere obbligatoriamente una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana.

È necessario prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", un congruo numero di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea. Questo può essere evitato inserendo nelle attività formative di base, caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività formative affini gruppi di settori scientifico-disciplinari a cui attribuire crediti). In alternativa, occorre indicare che tali competenze linguistiche sono fra quelle richieste per l'accesso. Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso; in tal caso non occorre assegnare crediti all'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", ma è opportuno inserire un intervallo di crediti nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

15. Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree magistrali non a ciclo unico

Indicazioni del CUN

In molte classi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti della classe stabiliscono che i laureati magistrali debbano conoscere una lingua dell'Unione Europea in maniera più approfondita di quanto previsto per i laureati. Tali classi si riconoscono per la presenza fra gli obiettivi formativi qualificanti della frase "I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari", o di una frase analoga.

Per le lauree magistrali in tali classi è necessario prevedere nella tabella delle attività formative un numero di CFU congruo ad acquisire, prima del conseguimento della laurea magistrale, tali competenze linguistiche, equiparabili al livello B2. Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività, nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" oppure inserendo nelle attività formative caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori scientifico-disciplinari siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività formative affini gruppi di settori scientifico-disciplinari a cui attribuire crediti). In alternativa è necessario dichiarare che tali competenze (livello B2) sono richieste tra i requisiti d'accesso. È possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto. Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente dagli studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un'adeguata attribuzione di crediti formativi universitari, che si ricorda sono una misura del lavoro complessivo dello studente.

Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso; in tal caso è anche opportuno inserire un intervallo di crediti nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

16. Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative

Indicazioni del CUN

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere ulteriori attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento. L'attribuzione dei crediti alle ulteriori attività formative dev'essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio. Per esempio, se negli obiettivi formativi è dichiarata l'acquisizione di abilità informatiche da parte degli studenti, allora nella tabella delle attività formative devono essere attribuiti crediti all'ambito "Abilità informatiche e telematiche", oppure deve essere inserito nelle attività formative di base, caratterizzanti o affini uno almeno fra i settori scientifico-disciplinari INF/01 e ING-INF/05, purché tali settori scientifico-disciplinari siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività formative affini gruppi di settori scientifico-disciplinari a cui attribuire crediti). Analogamente, se negli obiettivi formativi sono menzionate

attività di stage o tirocinio, a tali attività deve essere attribuito un numero di crediti congruo con quanto indicato nel resto dell'ordinamento didattico.

Almeno 1 credito dev'essere assegnato alle ulteriori attività formative. È possibile indicare solo un numero minimo di crediti all'intero insieme di tali attività senza specificare a livello di ordinamento didattico come saranno distribuiti fra le varie tipologie (ma tale specificazione dovrà comunque essere inserita per ciascun curriculum nel regolamento didattico del corso di studio e nella offerta didattica programmata), purché tale numero non sia talmente elevato (superiore a 6 CFU) da rendere indeterminata la struttura del percorso.

Si segnala che le attività "per stages e tirocini" presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'università, mentre tale limitazione non si applica ai "tirocini formativi e di orientamento". Di conseguenza si consiglia di usare quest'ultima tipologia in caso si ritenga di poter avere anche tirocini interni all'università.

I corsi di laurea a orientamento professionale devono necessariamente avere almeno 50 CFU e non più di 60 CFU dedicati a tirocini presso collegi od ordini professionali, anche con riferimento ad attività formative di base o caratterizzanti. Nell'ordinamento didattico il numero di crediti (o l'intervallo di crediti) attribuito a questi tirocini dev'essere indicato nella voce "per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali". Nel regolamento del corso di studio e nella offerta didattica programmata sarà possibile, per ciascun curriculum, distribuire tutti o parte di questi crediti fra gli ambiti di base o caratterizzanti, aggiungendoli ai crediti già destinati a tali ambiti per attività formative in università.

17. Corsi interclasse

Indicazioni del CUN

I decreti per la definizione delle classi di laurea prevedono che, qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università possa istituire il corso di studio come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (o al secondo anno per le lauree magistrali). Il corso interclasse si configura comunque come un unico corso; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei *curricula* all'interno di un unico contenitore, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro.

L'aspetto principale da tenere presente progettando un corso interclasse è che si tratta di un unico corso che soddisfa i requisiti di due classi, e non di due corsi paralleli (uno per ogni classe) inseriti in uno stesso contenitore. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studio devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe prendere il titolo.

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto, anche in presenza di *curricula*, e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.

La maschera di inserimento della tabella delle attività formative di un corso interclasse è stata modificata, in modo da riprodurre più fedelmente come viene progettato il percorso formativo, evidenziandone l'unitarietà, e da semplificare il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi.

Con la nuova maschera le attività formative sono inserite, come per i corsi monoclasse, a gruppi di settori scientifico-disciplinari (che svolgono il ruolo degli ambiti dei corsi monoclasse) a cui sono assegnati degli intervalli di crediti. Il passaggio dall'ordinamento didattico all'offerta didattica programmata poi avviene, come per i corsi monoclasse, sciogliendo gli intervalli assegnando ad ogni gruppo, per ciascun curriculum, un numero intero ben definito di crediti.

Nella nuova maschera le attività formative di base, caratterizzanti e affini sono quindi inserite per gruppi di settori scientifico-disciplinari. A ciascun gruppo di settori scientifico-disciplinari bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo-massimo) e, per ciascuna classe, un ambito delle attività formative di base, caratterizzanti o affini della classe. In particolare, tutti i settori scientifico-disciplinari del gruppo devono poter appartenere a uno stesso ambito in entrambe le classi. Gruppi contenenti settori scientifico-disciplinari che compaiono fra le attività formative di base o caratterizzanti in una delle due classi ma non nell'altra devono essere assegnati alle attività formative affini dell'altra classe. L'inserimento delle altre attività continua a essere effettuata con l'interfaccia attuale.

Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi, assegna alle attività formative affini e integrative l'unione dei settori scientifico-disciplinari indicati come affini per almeno una delle due classi, ed effettua le seguenti verifiche:

- che i settori scientifico-disciplinari inseriti in un gruppo appartengano effettivamente tutti agli ambiti indicati per le due classi;
- che la somma dei minimi dei gruppi e delle altre attività sia minore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che la somma dei massimi dei gruppi e delle altre attività sia maggiore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che i requisiti di entrambe le classi siano soddisfatti.

Con questa nuova modalità di inserimento:

- i controlli sulla realizzabilità complessiva della tabella e sull'ampiezza degli intervalli (punto E.3) devono essere effettuati sui gruppi come sono stati inseriti, e non sulle visualizzazioni separate delle due classi;
- il numero minimo/massimo di crediti attribuito alle attività formative affini è la somma dei minimi/massimi dei gruppi assegnati alle attività formative affini per almeno una delle due classi;
- in caso la somma dei minimi dei gruppi che contribuiscono a formare le attività formative di base (o caratterizzanti o affini) sia inferiore al minimo richiesto da una classe per quella tipologia di attività, sarà possibile indicare un valore minimo di crediti assegnati all'insieme di quei gruppi (come avviene adesso per l'insieme degli ambiti di una tipologia di attività nei corsi monoclasse) maggiore della somma dei minimi, in modo da soddisfare i requisiti della classe.

I corsi interclasse di nuova istituzione devono essere inseriti con la nuova modalità. **I corsi interclasse già istituiti che intendano effettuare modifiche di ordinamento didattico dovranno inserire la tabella delle attività formative con la nuova modalità, sia per l'ordinamento didattico sia per l'offerta didattica programmata.** Non è invece richiesto l'uso della nuova modalità ai corsi interclasse già istituiti che non intendono effettuare modifiche di ordinamento didattico.

18. Comunicazioni dell'Ateneo al CUN

Si consiglia di utilizzare questo campo non solo per rispondere a eventuali osservazioni del CUN ma anche per spiegare le motivazioni che sottendono alle modifiche proposte e per chiarire le scelte fatte. In ogni caso non devono essere riportate informazioni già presenti in altri campi dell'ordinamento didattico. Infine, questo campo deve essere aggiornato (eventualmente svuotandolo) a ogni presentazione dell'ordinamento didattico al CUN, e non deve riportare comunicazioni obsolete.

ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VINCOLI NORMATIVI PER I CORSI DI LAUREA

Descrizione del vincolo	CFU	Fonte normativa
Max CFU determinati dalla classe	90	D.M. n. 270 del 22/10/2004, art. 10, c. 2
Min. CFU affini e integrative	18	D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4
Min. CFU attività formative a scelta dello studente	12	D.M. 16/0/2007, art. 3, c. 4
Max esami	20 esami	D.M. 16/03/2007, art. 4 c. 2
Min. differenziazione tra due corsi della stessa classe	40	D.M. 16/03/2007, art. 1, c. 2 (lo stesso limite - massimo - di differenziazione vige per <u>due curricula della stessa classe</u>)
Min. CFU prova finale	1	Le linee di indirizzo del CUN indicano min 3 CFU.
Min. CFU altre attività	1	Devono necessariamente essere valorizzate. È possibile indicare un minimo di 0 CFU nei range relativi alle singole voci, ma deve essere indicato un minimo di 1 CFU come totale.
Max CFU riconoscibili da attività extra*	12	L. n. 240 del 30/12/2010, art. 14
Max attività formative a scelta dello studente		Le linee di indirizzo del CUN prevedono che un elevato numero o un intervallo troppo ampio di CFU debbano avere una chiara e circostanziata motivazione.
Range		Le linee di indirizzo del CUN prevedono che eventuali ampi intervalli di crediti siano accettabili solo a condizione di una solida e valida motivazione e, comunque, non devono essere così ampi da rendere poco leggibile l'ordinamento didattico e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva.

21

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VINCOLI NORMATIVI PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Descrizione del vincolo	CF	Fonte normativa
Max CFU determinati dalla classe	48	D.M. n. 270 del 22/10/2004, art. 10, c. 4
Min. CFU affini e integrative	12	D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4
Min. CFU attività formative a scelta dello studente	8	D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4
Max esami	12 esami	D.M. 16/03/2007, art. 4, c. 2
Max CFU riconoscibili da attività extra*	12	L. n. 240 del 30/12/2010, art. 14
Min. differenziazione tra due corsi della stessa classe	30	D.M. 16/03/2007, art. 1, c. 2 (lo stesso limite - massimo - di differenziazione vige per due curricula della stessa classe)
Min. CFU prova finale	Congruo (20/30 CFU)	


* i riconoscimenti non possono prevedere un numero di crediti superiore a 12, complessivamente tra i corsi di I e di II livello.

SEZIONE QUALITA'

Questa è una sezione pubblica, le cui informazioni sono rese in parte accessibili attraverso il portale www.universitaly.it, ed è concepita per essere letta da potenziali studenti e loro famiglie, potenziali datori di lavoro, nonché eventuali esperti durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o accreditamento del corso di studio.

PRESENTAZIONE

Rappresentazione grafica



Informazioni generali sul corso di studio

I dati in questo campo sono caricati automaticamente dalla sezione "Amministrazione" - "Informazioni" - "Informazioni generali sul corso di studio".

Referenti e strutture

I dati in questo campo sono caricati automaticamente dalla sezione "Amministrazione" - "Informazioni" - "Referenti e strutture".

Il Corso di studio in breve

Inserire breve descrizione del Corso di studio secondo la modalità prescelta (testo, link esterno, pdf).

Rappresentazione grafica



Domanda di formazione

I quadri di questa Sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si propone di realizzare attraverso la progettazione e la messa in opera del Corso, definendo la Domanda di formazione e i Risultati di apprendimento attesi. Questa sezione risponde alla seguente domanda "A cosa mira il CdS?". Si tratta di una sezione pubblica accessibile, senza limitazioni sul portale web dell'Ateneo ed è concepita per essere letta da potenziali studenti e loro famiglie, potenziali datori di lavoro, eventuali esperti durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o accreditamento del CdS. Ai fini della progettazione del Corso di Studio si tiene conto sia della domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni sia della richiesta di formazione da parte di studenti e famiglie: queste vengono definite attraverso le funzioni o i ruoli professionali che il Corso di Studio prende a riferimento in un contesto di prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale. Un'accurata ricognizione e una corretta definizione hanno lo scopo di facilitare l'incontro tra la domanda di competenze e la richiesta di formazione per l'accesso a tali competenze. Hanno inoltre lo scopo di facilitare l'allineamento tra la domanda di formazione e i risultati di apprendimento che il Corso di Studio persegue.

QUADRO A1.a RAD	Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)
QUADRO A1.b	Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)
QUADRO A2.a RAD	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
QUADRO A2.b RAD	Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
QUADRO A3.a RAD	Conoscenze richieste per l'accesso
QUADRO A3.b	Modalità di ammissione

Risultati di apprendimento attesi

I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito. I risultati di apprendimento sono stabiliti dal Corso di Studio in coerenza con le competenze richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta all'allievo di conseguire con successo i requisiti posti dalla domanda di formazione esterna. Il piano degli studi è composto di moduli di insegnamento organizzati in modo da conseguire obiettivi di costruzione delle conoscenze e delle abilità. Ciascun modulo presuppone un certo numero di conoscenze già acquisite o di qualificazioni ottenute in precedenza. Per ogni area di apprendimento, che raggruppa moduli di insegnamento in accordo agli obiettivi comuni che li caratterizzano, vengono descritte le conoscenze e le abilità che in generale quell'area si propone come obiettivo. È possibile poi aprire tutte le schede dove ciascun modulo di insegnamento espone in dettaglio i suoi propri risultati di apprendimento particolari che concorrono all'obiettivo di area. Vengono infine descritte le caratteristiche del lavoro da sviluppare per la tesi di laurea, ossia il progetto finale che lo studente deve affrontare al fine di completare la sua formazione dimostrando di aver raggiunto il livello richiesto di autonomia.

QUADRO A4.a RAD	Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo
QUADRO A4.b.1 RAD	Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi
QUADRO A4.b.2	Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio
QUADRO A4.c RAD	Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento
QUADRO A5.a RAD	Caratteristiche della prova finale
QUADRO A5.b	Modalità di svolgimento della prova finale

DOMANDA DI FORMAZIONE

I quadri di questa sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il corso di studio si propone di realizzare attraverso la progettazione e la messa in opera del corso, definendo la Domanda di formazione ed i Risultati di apprendimento attesi.

Questa sezione risponde alla domanda "A cosa mira il corso di studio?"

Ai fini della progettazione del corso di studio si tiene conto sia della domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni, sia della richiesta di formazione da parte di studenti e famiglie: queste vengono definite attraverso le funzioni o i ruoli professionali che il corso di studio prende a riferimento in un contesto di prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale.

Un'accurata ricognizione ed una corretta definizione hanno lo scopo di facilitare l'incontro tra la domanda di competenze e la richiesta di formazione per l'accesso a tali competenze. Permettono, inoltre, di facilitare l'allineamento tra la domanda di formazione ed i risultati di apprendimento che il corso di studio persegue.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito.

I risultati di apprendimento sono stabiliti dal corso di studio in coerenza con le competenze richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta all'allievo di conseguire con successo i requisiti posti dalla domanda di formazione esterna.

Il piano degli studi è composto da moduli di insegnamento organizzati in modo da conseguire obiettivi di costruzione delle conoscenze e delle abilità. Ciascun modulo presuppone un certo numero di conoscenze già acquisite o di qualificazioni ottenute in precedenza.

Per ogni area di apprendimento, che raggruppa moduli di insegnamento in accordo agli obiettivi comuni che li caratterizzano, vengono descritte le conoscenze e le abilità che in generale quell'area si propone come obiettivo. È possibile poi aprire tutte le schede dove ciascun modulo di insegnamento espone in dettaglio i relativi risultati di apprendimento particolari che concorrono all'obiettivo di area.



Vengono infine descritte le caratteristiche del lavoro da sviluppare per la tesi di laurea, ossia il progetto finale che lo studente deve affrontare al fine di completare la sua formazione dimostrando di aver raggiunto il livello richiesto di autonomia.

Si riportano di seguito i soli quadri le cui modifiche sono soggette a modifica di ordinamento:

QUADRO A1.A - CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE - A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, DELLE PROFESSIONI (ISTITUZIONE DEL CORSO) 

QUADRO A1.B - CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE - A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, DELLE PROFESSIONI (CONSULTAZIONI SUCCESSIVE)

Rappresentazione grafica

 QUADRO A1.a	Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)
 QUADRO A1.b	Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)

Fin dall'applicazione del D.M. 270/04 e dei conseguenti decreti si è reso necessario istituire un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale in modo che possano essere spendibili a livello lavorativo. **Al momento dell'istituzione di un nuovo corso di studio è, perciò, obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale ed internazionale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.** La consultazione non deve essere considerata come un mero e ulteriore adempimento burocratico, ma come un'azione fondante della cultura della qualità e deve essere collegata alla possibilità di miglioramento della domanda di formazione.

Per i corsi di nuova istituzione deve essere inserita nell'ordinamento didattico una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative. In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) la documentazione attestante l'avvenuta consultazione (collegamenti informatici a verbali o altre evidenze su indagini e decisioni assunte).

Il quadro A1 è stato suddiviso in due sottoquadri. **Il sottoquadro A1.a "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni – Istituzione del corso"** fa parte dell'ordinamento didattico e contiene le risultanze della consultazione al momento dell'istituzione del corso.

Il sottoquadro A1.b "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni – Consultazioni successive" non fa parte dell'ordinamento didattico e può essere usato per indicare le risultanze delle consultazioni effettuate dopo l'istituzione del corso. Eventuali modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento didattico.

Si precisa che **la consultazione con le organizzazioni rappresentative non si ritiene esaurita una tantum ma richiede un continuo aggiornamento con una frequenza dipendente dalle specifiche caratteristiche del settore lavorativo. La documentazione della consultazione riveste un ruolo molto importante perché garantisce che l'interlocazione sia effettivamente avvenuta.**

❖ **Suggerimenti del Presidio di Qualità:**

- Il Quadro A.1a va compilato per i soli corsi di nuova istituzione tuttavia il PQA suggerisce per tutti i CdS di aggiornare il Quadro A.1b. in merito alle consultazioni successive;
- per informazioni aggiuntive relative alla consultazione con le organizzazioni rappresentative si consiglia di consultare la documentazione elaborata dal Presidio di Qualità *"Linee Guida di Ateneo per la consultazione delle parti sociali"* e *"Modelli di verbale di consultazione delle parti sociali"* reperibile alla pagina web <http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-organi-di-ateneo/attivita-presidio-di-qualita>.

Rappresentazione grafica



Si tratta della descrizione dei profili professionali previsti per i laureati e degli sbocchi occupazionali ad essi collegati; deve contenere il profilo professionale che si intende formare, la funzione in un contesto di lavoro, le competenze associate alla funzione e gli sbocchi occupazionali (professionali).

Devono essere compilati tutti i comparti previsti: funzione in un contesto di lavoro (ciò che ci si attende farà la figura professionale prevista, aspetto differente dalle competenze), competenze associate alla funzione e sbocchi professionali. Si ritiene che questi aspetti siano da prevedere per tutte le figure professionali contemplate dal corso di studio e che non sia sufficiente un'unica versione complessiva nel caso in cui le figure professionali siano molteplici.

Indicazioni del CUN

La legislazione prevede che gli ordinamenti didattici individuino gli sbocchi professionali previsti per ciascun corso di studio, in maniera coerente con i risultati della consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni.

Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l'analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studio, con i risultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studio. Inoltre **il contenuto di questi quadri svolge la funzione di comunicazione verso l'esterno; di conseguenza dovranno essere scritti in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti e alle loro famiglie, nonché ai potenziali datori di lavoro.**

Nella stesura del profilo professionale, è opportuno iniziare dall'elencazione delle prevalenti figure professionali che il corso di studio si pone l'obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo nei corsi di studio che appartengono a quelle specifiche classi i cui obiettivi formativi siano conformi alla figura professionale. In ogni caso **è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l'accesso superamento dell'esame di stato, iscrizione all'albo professionale, ecc.),** evitando di generare negli studenti aspettative che non possano essere soddisfatte.

Il profilo professionale è poi descritto attraverso i due campi *“funzione in un contesto di lavoro”* e *“competenze associate alla funzione”*. Nel campo *“funzione in un contesto di lavoro”* vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. In questo campo è anche possibile indicare, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, tirocini o corsi professionalizzanti.

Nel campo *“competenze associate alla funzione”* sono da indicare l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studio, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro, consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale. Non si tratta dunque di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studio, ma di definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che il laureato si prevede sarà chiamato

a svolgere.

Relativamente al campo degli sbocchi occupazionali, è innanzitutto utile chiarire che con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in cui il laureato eserciterà prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.). In ogni caso, nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studio fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.

Inoltre:

- la prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea triennale (rispettivamente, per una laurea magistrale);
- non è possibile indicare come sbocco occupazionale l’insegnamento nelle scuole secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è possibile però inserire la frase “I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori scientifico-disciplinari potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l’insegnamento secondario”;
- non possono essere indicati sbocchi occupazionali quali “Dirigente scolastico”, “Ispettore scolastico”, “Giornalisti” o altre professioni che per l’accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedano di aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli;
- non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di “Docenti universitari in ...”, in quanto l’ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale.

- ❖ **Suggerimenti del Presidio di Qualità:** Il Presidio considera inoltre che la “Ricerca scientifica” è uno sbocco professionale che normalmente, e realisticamente, richiede almeno un dottorato e quindi non è appropriato come sbocco o fine dei corsi di laurea triennale o magistrale. Infatti il descrittore di Dublino della laurea triennale non prevede attività di ricerca, ed il descrittore di Dublino della laurea magistrale recita: “[conoscenze e capacità] che consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca”. Operare in un contesto di ricerca non vuol dire essere capaci di gestire la stessa ricerca, che invece è prerogativa del dottorato dove il descrittore di Dublino prevede “capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di ricerca”.

QUADRO A2.B - IL CORSO PREPARA ALLA PROFESSIONE DI (CODIFICHE ISTAT)



Rappresentazione grafica



In questo quadro si ha la possibilità di aggiungere o eliminare i codici ISTAT già presenti nel RAD, ovvero i codici numerici a 4 cifre mediante i quali vengono identificate le varie attività svolte nel contesto lavorativo.

Indicazioni del CUN

La legislazione richiede che gli sbocchi professionali siano indicati anche con riferimento al sistema delle professioni Istat (<http://cp2011.istat.it/>).

Nella selezione delle professioni secondo le codifiche ISTAT bisogna prima di tutto verificare che la descrizione che accompagna il codice sia coerente con il progetto formativo del corso di studio. Devono essere scelte solo professioni che richiedono necessariamente conoscenze o competenze acquisite nel corso di studio, evitando di indicare professioni a cui si può accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studio. Si raccomanda, inoltre, di effettuare sempre una verifica sul grado di qualificazione delle specifiche figure. Per orientarsi è utile tenere come riferimento il titolo di studio che funge in genere da prerequisito per la professione indicata. Nella nuova classificazione ISTAT delle professioni (2011), articolata in 9 "Grandi Gruppi", le professioni comprese nei grandi gruppi delle "professioni intellettuali" ("grande gruppo" 2 con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle "professioni tecniche" ("grande gruppo" 3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio universitario.



Normalmente nelle lauree triennali devono essere indicate professioni tecniche del "grande gruppo" 3, con l'eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di "tecnico" si usi già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria (per esempio, perito industriale o geometra), o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Invece, le professioni del "grande gruppo" 3 non richiedono mai la laurea magistrale, che invece è usualmente richiesta dalle professioni del "grande gruppo" 2; quindi nelle lauree magistrali devono essere indicate solo professioni del "grande gruppo" 2.

Le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono esperienze e particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque **non devono essere selezionate**.

Infine, la progettazione di un corso di studio sviluppa in generale obiettivi formativi specifici che portano alla definizione di figure professionali spesso non determinabili in modo univoco e assoluto e non riconducibili facilmente alla classificazione ISTAT. Pertanto, **se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studio e di mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo "Sbocchi occupazionali e professionali per i laureati"**.

- ❖ **Suggerimenti del Presidio:** Si suggerisce, in relazione a quest'ultima indicazione del CUN, di percorrere questa soluzione qualora i codici ISTAT proposti non risultino particolarmente rappresentativi per il per CdS.

Rappresentazione grafica

 QUADRO A3.a	Conoscenze richieste per l'accesso
 QUADRO A3.b	Modalità di ammissione

Il quadro A3 è stato suddiviso in due sottoquadri, A3.a e A3.b. Il **sottoquadro A3.a**, chiamato **“Conoscenze richieste per l'accesso”**, comprende la parte relativa all'ordinamento didattico: titoli di studio, conoscenze richieste per l'accesso e richiamo, anche solo sommario, alla verifica della preparazione iniziale e all'assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi.

Il **sottoquadro A3.b**, chiamato **“Modalità di ammissione”**, comprende invece la parte relativa al regolamento del corso di studio: modalità di verifica del possesso delle conoscenze iniziali, modalità di ammissione al corso in caso di corso a numero programmato, tipologia e modalità di assegnazione e di soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi. Modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento didattico, purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A3.a e con il resto dell'ordinamento didattico. Variazioni apportate al sottoquadro A3.a, invece, costituiscono modifica di ordinamento didattico.

Indicazioni del CUN

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studio: un idoneo titolo di studio e un'adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studio e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici. Le conoscenze indispensabili per poter intraprendere il percorso formativo, le modalità per la loro verifica e quelle per colmare eventuali lacune sono differenti per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale:

Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. L'adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso. **La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso**, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Nell'ordinamento didattico occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica come “Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.” Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. **Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti qualora la verifica non sia positiva, nell'ordinamento didattico occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di**

corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studio, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di “autovalutazione” della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l’accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini, che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni; pertanto **verifiche che prevedano lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.**

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel sottoquadro A3.b della scheda SUA-CdS, non fanno parte dell’ordinamento didattico e possono essere modificate anche annualmente.

Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento didattico. **Il possesso e relativa verifica di tali competenze è obbligatoria per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall’italiano.**

Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre devono essere stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono in ogni caso il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.

Si tratta di due concetti differenti: i requisiti curriculari richiesti sono specifici di ciascun corso di laurea magistrale e corrispondono, ad esempio, al possesso, da parte dei laureati, di un titolo di studio in una specifica classe di laurea oppure all’aver acquisito un certo numero di CFU in ambiti disciplinari definiti, ovvero in gruppi di settori scientifico-disciplinari o, infine, in specifici settori scientifico-disciplinari. L’adeguatezza della personale preparazione viene, invece, verificata dagli Atenei con modalità definite dai regolamenti didattici dei corsi di studio e prevede la verifica della preparazione personale posseduta dallo studente. Tale verifica, tuttavia, è successiva al possesso da parte del laureato degli specifici requisiti curriculari di cui sopra.

Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione dei debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. È consentita l’individuazione di percorsi all’interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.

I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità.

L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (riferendosi non solo alle classi di Laurea del D.M. 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti – per esempio quelli del D.M. 509/99), e **in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.**

Nell’ordinamento didattico è necessario indicare almeno una tipologia di requisiti curriculari (classe di laurea o CFU in determinati settori scientifico-disciplinari o una combinazione di entrambi) che consentano l’accesso alla verifica della personale preparazione; eventuali altre tipologie possono essere indicate nel regolamento didattico del corso di studio e riportate nel sottoquadro A3.b della scheda SUA-CdS, che non fa parte dell’ordinamento didattico.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L'ordinamento didattico deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel sottoquadro A3.b della scheda SUA-CdS, e possono essere modificati anche annualmente senza che ciò comporti una modifica di ordinamento didattico. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; **modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.**

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento didattico. **Il possesso di tali competenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano. Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali.**

❖ **Suggerimenti del Presidio di Qualità:** Con specifico riferimento alle modalità di ammissione (Quadro A3.b), è utile segnalare che, le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) dell'ANVUR, ai fini dell'accreditamento periodico, valuteranno:

per i Corsi di Laurea:




- come sono disciplinate la verifica delle conoscenze all'ingresso, l'assegnazione di eventuali OFA e le loro modalità di "recupero";
- che siano riportate le eventuali attività formative propedeutiche finalizzate al possesso di tali conoscenze da parte degli studenti in ingresso;

per i Corsi di Laurea Magistrale:

- che siano riportati i requisiti curriculari e la preparazione personale richiesti per l'accesso alla laurea magistrale;
- che siano riportate le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale;
- se sono previsti dispositivi (= percorsi differenziati "attenti" alle competenze già acquisite o non acquisite) atti a favorire la provenienza da più lauree o da diversi atenei.

QUADRO A4 - RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Rappresentazione grafica

▶ QUADRO A4.a 	Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo
▶ QUADRO A4.b.1 	Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi
▶ QUADRO A4.b.2	Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio
▶ QUADRO A4.c 	Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento

Il quadro A4 si compone di sottoquadri che risultano essere già compilati con informazioni acquisite dal RAD, pur essendo modificabili in caso di variazione dell'ordinamento didattico.

I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito.

I risultati di apprendimento sono stabiliti dal Corso di Studio in coerenza con le competenze richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta all'allievo di conseguire con successo i requisiti posti dalla domanda di formazione esterna.

Il piano degli studi è composto di moduli di insegnamento organizzati in modo da conseguire obiettivi di costruzione delle conoscenze e delle abilità.

Ciascun modulo presuppone un certo numero di conoscenze già acquisite o di qualificazioni ottenute in precedenza. Per ogni area di apprendimento, che raggruppa moduli di insegnamento in accordo agli obiettivi comuni che li caratterizzano, vengono descritte le conoscenze e le abilità che in generale quell'area si propone come obiettivo. È possibile poi aprire tutte le schede dove ciascun modulo di insegnamento espone in dettaglio i suoi propri risultati di apprendimento particolari che concorrono all'obiettivo di area.

Vengono infine descritte le caratteristiche del lavoro da sviluppare per la tesi di laurea, ossia il progetto finale che lo studente deve affrontare al fine di completare la sua formazione dimostrando di aver raggiunto il livello richiesto di autonomia.

- ❖ **Suggerimenti del Presidio di Qualità:** È utile segnalare, in relazione all'intero quadro A4, che le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) dell'ANVUR, ai fini dell'accreditamento periodico, ne controlleranno l'adeguatezza rispetto ai profili professionali individuati (quadro A2), oltre che il riscontro fra i risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli specifici (descriptori di Dublino 1 e 2), e le attività formative programmate (commento al quadro A2).

32

QUADRO A4.A - OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Rappresentazione grafica



Sono presentati gli obiettivi formativi specifici del corso e la descrizione del percorso formativo inseriti nel RAD; si segnala, in particolare, che la dicitura “descrizione del percorso formativo” è stata introdotta a partire dalla scheda SUA-CdS 2017/2018.

Indicazioni del CUN

Per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale la normativa indica gli obiettivi formativi qualificanti comuni a tutti i corsi di studio della classe offerti dalle Università; richiede inoltre che siano definiti in modo specifico gli obiettivi formativi di ciascun corso di studio, in modo da passare dall'enunciazione generale della classe alla descrizione di quali sono gli obiettivi effettivi del singolo corso di studio. Gli obiettivi devono esplicitare il profilo culturale e professionale a cui il corso è finalizzato. **QUESTO È UNO DEI CAMPI PIÙ IMPORTANTI DI TUTTO L'ORDINAMENTO DIDATTICO:** è il campo in cui il corso di studio dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione.

Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studio indicano quale progetto formativo si intenda proporre, quale sia il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare e sono utili, unitamente al quadro “Il corso di studio in breve”, per presentare il corso all’esterno. Occorre quindi che siano scritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie. **Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi.** È necessario, conseguentemente, elaborare testi mirati allo specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere ricoperture della declaratoria della classe.

In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell’ordinamento didattico: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studio attuale, non fare una storia dell’evoluzione nel tempo del corso.

Inoltre, **gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative;** ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree formative. In questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto il solo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.

Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di specifici intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, **è possibile fare riferimento in questo campo alla presenza di curricula all’interno del corso di studio. Si consiglia, però, di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento didattico.** In ogni caso occorre ricordarsi che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli.

Alla luce di quanto sopra riportato, gli obiettivi formativi specifici di un corso di studio devono essere formulati tenendo in considerazione due elementi fondamentali: da un lato, gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea che rappresentano gli indispensabili elementi di partenza per la definizione degli obiettivi formativi specifici e, dall’altro, l’analisi della domanda di formazione da cui si desumono utili informazioni per i profili professionali che devono essere formati. Sulla base delle risultanze dell’analisi della domanda di formazione e considerando anche le specifiche competenze didattiche e scientifiche presenti nella sede, devono essere affinati gli obiettivi formativi specifici partendo da quelli qualificanti, che possono essere ritenuti un sotto- insieme degli obiettivi più generali della classe di laurea.

QUADRO A4.B.1 - CONOSCENZA E COMPrensIONE E CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE: SINTESI 

QUADRO A4.B.2 - CONOSCENZA E COMPrensIONE E CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE: DETTAGLIO

Rappresentazione grafica

Indicazioni del CUN

Nel quadro A4.b sono inseriti i risultati di apprendimento attesi in termini dei descrittori di Dublino 1 e 2, che devono essere rappresentati in funzione di ciascuna delle aree di apprendimento identificate all'interno del percorso formativo.

Il primo descrittore, "Conoscenza e capacità di comprensione", è anche noto come il "sapere" o anche come le "conoscenze" che vengono assicurate nel particolare percorso formativo al quale lo studente risulta iscritto. Il secondo descrittore, "Capacità di applicare conoscenza e comprensione", è anche noto come il "saper fare" o anche come le "abilità" acquisite al termine del percorso formativo.

Il quadro A4.b è suddiviso in due sottoquadri, A4.b.1 e A4.b.2. **Il sottoquadro A4.b.1, chiamato "Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi",** è quello che fa parte dell'ordinamento didattico, e consiste di due campi di testo, uno per la "Conoscenza e comprensione" e l'altro per le "Capacità di applicare conoscenza e comprensione", nel quale sono sinteticamente descritti i risultati attesi disciplinari, facendo riferimento alle attività formative ma non ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di studio nel suo complesso, senza suddivisione formale in aree di apprendimento.

Il sottoquadro A4.b.2, chiamato "Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio", non è considerato parte dell'ordinamento didattico.

Il quadro A4.b.1 dovrà essere necessariamente compilato dai corsi di studio che richiedono modifiche di ordinamento didattico, di qualsiasi natura. Modifiche effettuate unicamente al quadro A4.b.2 non costituiscono modifica di ordinamento didattico, purché siano coerenti con il resto dell'ordinamento didattico.

I descrittori relativi a "Conoscenza e comprensione" e a "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del corso di studio che ogni studente del corso deve possedere nel momento in cui consegue il titolo. Tali campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.

Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum, purché rimanga evidente la struttura unitaria del corso di studio, ed evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula in modo che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum non costringa a un cambiamento di ordinamento didattico.

È inoltre necessario indicare con quali tipologie di attività formative i risultati indicati saranno conseguiti e verificati. Infatti, quando un corso di studio si pone un obiettivo deve anche dare evidenza del fatto che ha messo in campo degli strumenti per raggiungere l'obiettivo e per verificare che l'obiettivo sia stato raggiunto. Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, insegnamenti caratterizzanti, seminari, tirocini, prova finale, ecc.) e a modalità generali di verifica (per esempio, esami, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento didattico.

Analogamente, non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici. Sempre per questa ragione, per la parte relativa all'ordinamento didattico questi campi devono essere compilati in modo sintetico, così da rappresentare il corso di studio nel suo complesso, rimandando per specificazioni ulteriori e suddivisione in aree formative ai quadri di dettaglio della scheda SUA- CdS che non fanno parte dell'ordinamento didattico e potranno, se ritenuto utile, essere modificati annualmente senza che ciò comporti modifiche di ordinamento didattico, purché le modifiche siano coerenti con quanto indicato nei quadri di sintesi.

Nel terzo campo, "Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative ...", occorre quindi inserire gli insegnamenti che concorrono a realizzare i risultati di apprendimento dell'area. Quando questi insegnamenti saranno visualizzabili, sarà presente anche il link (quello inserito in U-GOV Didattica che consente di accedere alla scheda relativa all'insegnamento pubblicata sul sito web del corso di studio). È necessario che la scheda contenga tutte le informazioni sull'insegnamento, compresi i metodi di accertamento dell'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.

❖ **Indicazioni del Presidio di Qualità:**

- Si suggerisce la consultazione dei descrittori di Dublino («*Dublin Descriptors*»);
- Il quadro A4.b.1 nella maggior parte dei casi non è compilato e dovrà essere necessariamente compilato dai corsi di studio che richiedono modifiche di ordinamento didattico, di qualsiasi natura;
- Con riferimento al terzo campo, "Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative ..." è necessario fare riferimento alle *Raccomandazioni per la compilazione della Scheda Insegnamenti*, predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo, pubblicate tra i **Documenti di riferimento per la qualità** al link <http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-organi-di-ateneo/attivita-presidio-di-qualita>

35

Si riporta di seguito un **ESEMPIO di Area di Apprendimento:**

Un esempio riguarda un corso di studio in Ingegneria, ma si possono trovare analogie in corsi che richiedono conoscenze di base in Chimica e Fisica:

AREA DI APPRENDIMENTO: Chimica e Fisica

Conoscenza e comprensione

- *Comprendere e interpretare i principali fenomeni chimici e fisici essenziali per le discipline ingegneristiche.*
- *Conoscere le nozioni di base riguardanti la struttura della materia, la classificazione degli elementi, l'elettrochimica e gli elementi di chimica organica ed inorganica.*
- *Conoscere le nozioni di base di cinematica, meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo.*
- *Comprendere le principali metodologie di misura delle grandezze fisiche e comprenderne i contesti di utilizzo.*

Il principale strumento didattico è la lezione frontale eventualmente accompagnata da dimostrazioni e/o esercitazioni nei laboratori di fisica e chimica. La valutazione delle conoscenze avviene tipicamente tramite esami orali e/o scritti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

- Applicare le conoscenze su fenomeni fisici e chimici utili per gli ambiti ingegneristici.
- Saper interpretare i fenomeni fisici e chimici ed utilizzare le leggi che li governano.
- Saper interpretare ed utilizzare per scopi progettuali o di analisi le leggi fondamentali della cinematica, della meccanica, della chimica inorganica, delle scienze dei materiali, della termodinamica, dell'ottica e dell'elettromagnetismo.

Lo strumento didattico utilizzato è l'esercitazione in aula e/o in laboratorio. La valutazione delle capacità si realizza contestualmente e quella delle conoscenze attraverso esami orali e/o scritti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Fisica I [url](#)

Fisica II [url](#)

Chimica [url](#)

QUADRO A4.C - AUTONOMIA DI GIUDIZIO - ABILITÀ COMUNICATIVE - CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO

Rappresentazione grafica



In questo quadro devono essere inseriti i risultati di apprendimento che fanno riferimento al **descrittore di Dublino 3 "Autonomia di giudizio"**, al **descrittore di Dublino 4 "Abilità comunicative"** e al **descrittore di Dublino 5 "Capacità di apprendimento"**, che complessivamente contribuiscono all'acquisizione, da parte degli studenti, delle cosiddette "competenze trasversali o generaliste". Per questo quadro non è necessario modificare quanto già presente e importato dal RAD. Si può cogliere, tuttavia, l'occasione per una precisazione, in rapporto all'effettiva realizzazione del corso di studio nella fase di attivazione, dei suddetti descrittori di Dublino che indicano abilità di tipo generalista che si intendono far acquisire ai laureati.

Indicazioni del CUN

Come detto in precedenza, i descrittori di Dublino servono ad indicare quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). In particolare, gli ultimi tre descrittori ("Autonomia di giudizio", "Abilità comunicative", "Capacità di apprendimento") fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studio.

Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologico e pedagogico di ogni descrittore, **cercando però di evitare mere affermazioni di principio e di mantenere un collegamento evidente con le specificità del corso di studio. In particolare, per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi**

vengono conseguiti e verificati in quello specifico corso di studio per dare evidenza che il corso di studio, dopo aver dichiarato un obiettivo, abbia messo in campo strumenti per raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento.

Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento didattico non deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica.

❖ **Indicazioni del Presidio di Qualità:**

- Si suggerisce la consultazione dei descrittori di Dublino («*Dublin Descriptors*») ed il loro uso in modo congiunto, evidenziando la progressione delle conoscenze fra lauree triennali e lauree magistrali.

QUADRO A5.A - CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE

QUADRO A5.B - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

Rappresentazione grafica

▶ QUADRO A5.a 	Caratteristiche della prova finale
▶ QUADRO A5.b	Modalità di svolgimento della prova finale

Il quadro A5 è stato suddiviso in due sottoquadri, A5.a e A5.b.

Il sottoquadro A5.a, chiamato “caratteristiche della prova finale”, **comprende la parte relativa all’ordinamento didattico: indicazione generale della struttura e delle finalità della prova.**

Il sottoquadro A5 .b , chiamato “modalità di svolgimento della prova finale”, comprende invece la parte relativa al regolamento del corso di studio: indicazioni operative, struttura della commissione, modalità di attribuzione del voto finale, eventuali liste di tesi precedenti, ecc. Modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento didattico.

Pertanto è consentito intervenire sul sottoquadro A5.b senza che si tratti di una modifica di ordinamento didattico, **purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A5.a (e con il resto dell’ordinamento didattico).** Modifiche effettuate al sottoquadro A5.a invece costituiscono modifica di ordinamento didattico.

Indicazioni del CUN

La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrale, anche se con caratteristiche diverse; pertanto **l’ordinamento didattico deve descriverne le caratteristiche in maniera consona al livello di laurea, e attribuirvi un congruo numero di crediti.**

È necessario che vi sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale dell’ordinamento didattico (obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), quanto dichiarato nella descrizione della prova finale e il numero di crediti indicato per la prova stessa. **In particolare, il numero di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.**

Alla prova finale dei corsi di laurea triennale va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità.

Per la prova finale della laurea magistrale, invece, deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, come già precedentemente detto, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.

In caso parte dello svolgimento della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell'ordinamento didattico, in modo da giustificare un'eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti che sarebbero dovuto essere destinati alla prova finale.

L'ordinamento didattico deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale; le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale, indicazioni operative, eventuali esemplificazioni e liste di tesi precedenti, non facendo parte dell'ordinamento didattico, devono essere inserite nell'apposito sottoquadro A5.b della scheda SUA-CdS. All'interno del sottoquadro A5.b è inoltre necessario fare riferimento al diploma supplement, contemplato dall'art. 3, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo, specificando in particolare che il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, del documento redatto in doppia lingua (Diploma Supplement), integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studio, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.